

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4904 del 15/09/2017
Oggetto	L. 239/04, D.P.R. 420/94 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO IN SANATORIA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3811 DEL 21.11.2012 E CON DECRETO DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3197/DIV.T. DEL 20.03.1980 E SUCCESSIVI DECRETI, PER UN IMPIANTO DI DEPOSITO E LAVORAZIONE DI OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE, SITO NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO (RA), VILLA PRATI, VIA CHIARA N. 6/C, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETÀ MIXER S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5083 del 14/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

SINADOC n. 6409/2017

OGGETTO: L. 239/04, D.P.R. 420/94 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO IN SANATORIA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3811 DEL 21.11.2012 E CON DECRETO DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3197/DIV.T. DEL 20.03.1980 E SUCCESSIVI DECRETI, PER UN IMPIANTO DI DEPOSITO E LAVORAZIONE DI OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE, SITO NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO (RA), VILLA PRATI, VIA CHIARA N. 6/C, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' **MIXER S.P.A.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il DPR 18 aprile 1994, n. 420, relativo a “*Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali*”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, relativa al “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*” che all’art. 1 comma 2 lett. a) stabilisce che:
“*le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente*”;
e all’art. 1 comma 56 stabilisce che:
“*Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:*
 - *l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
 - *la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
 - *la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;*
 - *la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.*”;
- la Circolare del Ministero della Attività Produttive n. 165, del 07 ottobre 2004, con la quale in relazione ai procedimenti in itinere si stabilisce che:
“*Istanze per fattispecie previste dall’art. 1, comma 56 Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l’iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta all’art. 5 del D.P.R. n. 420/94 ...*”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, relativa alla “*Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” che all’art. 3 comma 1 lett. d) stabilisce che:

“Le Province esercitano le seguenti funzioni:

....

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia)”;

- l'emanazione del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 09.02.2012 n. 33, S.O., entrato in vigore in data 10.02.2012, che all'art. 57 tratta gli aspetti relativi alle *"Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio"*, decreto convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, e pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n. 82;
- il D.Lgs n. 128 del 22 febbraio 2006 *"Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239"*, ed in particolare l'art. 3, comma 1, che cita:

“Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali.”;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia;
- in particolare l'art. 17 della L.R. n. 13/2015, per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e di cui al DLgs 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate dallo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173, del 21 dicembre 2015, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali di depositi di oli minerali e GPL;

CONSIDERATE le *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015"*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che ARPAE-SAC di Ravenna procede, in qualità di autorità competente, all'autorizzazione in oggetto in quanto trattasi di stabilimento non individuato come *“infrastruttura e insediamento strategico”*, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e nel comma 1, articolo 57 del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate;

CONSIDERATO che l'attività svolta dalla ditta Mixer S.p.A. di Villa Prati, Bagnacavallo (RA) rientra tra le tipologie soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla Legge 23 agosto 2004, n. 239 all'art. 1, comma 56, lett. a);

PREMESSO CHE con Decreti Prefettizi rilasciati dal Prefetto della Provincia di Ravenna sono stati autorizzati:

- Prot. n. 3197/Div. T. del 20.03.1980 alla ditta Polimer Gomma S.r.l., è stato concesso di impiantare e gestire a Villa Prati, Comune di Bagnacavallo, via Chiara 6/C, un deposito oli minerali per uso privato-industriale della capacità geometrica complessiva di mc 40,00;
- Prot. n. 6189/Div. T. del 01.03.1985 è stato autorizzato il cambio d'uso del serbatoio di mc 10,00 per il contenimento di Olio lubrificante;
- Prot. n. 4801/II Sett. del 21.11.1988 è stato autorizzato il cambio d'uso del serbatoio di mc 10,00 per il contenimento di Olio lubrificante e del serbatoio di mc 15,00 per il contenimento di Estratti aromatici e prodotti di composizione simile denaturati;
- Prot. n. 4801/II Sett. del 22.03.1991 è stata autorizzata una regolarizzazione amministrativa;
- Prot. n. 337/96/1° Settore del 28.02.1997, è stata volturata la concessione Prot. 3197/Div. T. del 20.03.1980 e successivi, dalla società Polimer Gomma S.r.l. alla società Mixer S.p.A. con sede in Bagnacavallo;
- Prot. n. 535/2000/1° Settore del 28.06.2000, è stata rinnovata la concessione alla società Mixer S.p.A. con sede in Bagnacavallo;
- Prot. n. 2349/A.S./2001 del 08.01.2002, è stato autorizzato alla Mixer S.p.A. il cambio di destinazione d'uso del serbatoio di mc 15,00 per il contenimento di Olio lubrificante denaturato, decretando che la composizione finale del deposito oli minerali in oggetto è la seguente:

DECRETO PREFETTIZIO					
n. 2349/AS/2001 del 08.01.2002					
N. PROGR.	TIPO SERB.	N. SERB.	MC	TOT. MC	CONTENUTO
1	Interrato	1	10,00	10,00	Olio lubrificante denaturato
2	Interrato	1	10,00	10,00	Olio lubrificante denaturato
3	Interrato	1	15,00	15,00	Olio lubrificante denaturato
4	Interrato	1	5,00	5,00	Gasolio per riscaldamento
CAPACITA' GEOM. COMPLESSIVA MC.				40,00	

PREMESSO INOLTRE CHE:

- In data 25.02.2005 (PG Provincia n. 2005/21400), in esecuzione della L. 239/2004, la pratica della ditta Mixer S.p.A., è stata trasmessa dalla Prefettura di Ravenna all'Amministrazione Provinciale di Ravenna;

- Con il Provvedimento del Dirigente della Provincia di Ravenna n. 3811 del 21.11.2012, avente come oggetto:

"LEGGE 23 AGOSTO 2004 N. 239 - AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO PRIVATO-INDUSTRIALE SITO A VILLA PRATI, BAGNACAVALLLO, VIA CHIARA 6/C, INTESATATO ALLA DITTA MIXER SPA AVENTE SEDE LEGALE A VILLA PRATI, BAGNACAVALLLO, VIA CHIARA 6/C",

la società Mixer S.p.A. è stata autorizzata a realizzare le modifiche richieste per il deposito di oli minerali ad uso privato-industriale sito in Villa Prati, Bagnacavallo, via Chiara n. 6/c, che prevedono:

- la dismissione di n. 4 serbatoi interrati per una capacità totale di mc 40,00, autorizzati con Decreto Prefettizio Prot. n. 2349/A.S./2001 del 10.01.2002;

- l'installazione di n. 8 nuovi serbatoi fuori terra di oli minerali per un totale di capacità di mc 216,00 e n. 5 cisternette fuori terra di olio esausto per un totale di 5,00 mc;

per una composizione finale del deposito oli minerali così costituita:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERB./LATTINE O FUSTI	CONTENUTO	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' AUTORIZZATA
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE					
1	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	CLOROPARAFFINA	MC	27,00
2	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	MIX AL 50% LITHENE + OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO	MC	27,00
3	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	D.I.D.A. (DI-ISO-DECI-ADIPATO)	MC	27,00
4	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	D.I.D.P. (DI-ISO-DECI-PHTALATO)	MC	27,00
5	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO	MC	27,00
6	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO	MC	27,00
7	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	VUOTO/INUTILIZZATO	MC	27,00
8	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	VUOTO/INUTILIZZATO	MC	27,00
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	216,00
SONO INOLTRE PRESENTI NELL'IMPIANTO					
A	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
B	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
C	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
D	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
E	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
TOTALE OLIO ESAUSTO				MC	5,00

Del provvedimento di autorizzazione di cui sopra si evidenziano, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- *“al fine del rispetto dell'art. 49 del D.M. 31.07.1934 (distanze di protezione) **si consente l'utilizzo dei silos nr. 1-4-5-8 oppure nr. 2-3-6-7**” (VVF);*
- *“che a dismissione avvenuta dei 4 serbatoi interrati venisse effettuata verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo (in accordo con ARPA) e bonifica del sito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e che le risultanze venissero trasmesse alla Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio”;*
- la ditta Mixer è tenuta a trasmettere alla Provincia di Ravenna e all'Agenzia delle Dogane, prima della richiesta di collaudo, documentazione da cui si evinca esattamente:
 - “- la tipologia di prodotto contenuto in ogni singola cisterna con relativa classificazione di Nomenclatura Combinata;*
 - la presunta destinazione delle cisterne al momento vuote per inutilizzo;*
 - la capacità totale delle cisterne destinate al contenimento di prodotti energetici soggetti al regime delle accise”;*

- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, ha stabilito che con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016, è divenuta operativa la riunificazione in ARPAE delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, pertanto, **ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;**

SI INFORMA CHE:

La società Mixer S.p.A. ha presentato ad ARPAE-SAC di Ravenna in data 13.02.2017 (PGRA n. 1991 e n. 1994 del 15.02.2017) istanza per:

- l'aggiornamento del Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3811 del 21.11.2012 per l'utilizzo contemporaneo di n. 8 serbatoi fuori terra per una capacità complessiva di mc 216,00, in seguito a deroga concessa dal Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi;
- procedere alla dismissione di n. 4 serbatoi interrati per una capacità complessiva di 40,00 mc;

Della documentazione presentata dalla ditta con l'istanza si segnala in particolare la comunicazione del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Regionale Emilia-Romagna, Prot. n. 24058 del 03.12.2015, con la quale:

"... si concede l'istanza di deroga al punto 49 del D.M. 31.07.1934 alle condizioni del richiedente, a quelle del suddetto Comando Provinciale, espresse con nota prot. n. 11893 del 05.11.2015 che si allega in copia, ed alla ulteriore condizione che la valvola di attivazione dei versatori di schiuma sia ubicata in posizione protetta.

....",

Pertanto l'aggiornamento dell'autorizzazione si rende necessaria per:

- utilizzare contemporaneamente tutti gli otto serbatoi fuori terra, diversamente da quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione della Provincia di Ravenna n. 3811 del 21.11.2012, in seguito alla deroga dei VVF sopra citata;
- inertizzare e mantenere in loco, anziché rimuovere, i n. 4 serbatoi interrati da dismettere, la cui dismissione era già stata autorizzata con il predetto Provvedimento della Provincia;

VISTO CHE:

- A seguito della presentazione dell'istanza da parte della società Mixer S.p.A., la SAC di Ravenna, per un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, per il rilascio della suddetta autorizzazione e per disporre la dismissione di n. 4 serbatoi interrati, ha indetto con comunicazione del 01.03.2017 (PGRA n. 2838) la **prima seduta di Conferenza di servizi** decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 4. c. 10, del D.P.R. 420/1994 e s.m.i., per il giorno 22.03.2017, con contestuale avvio del procedimento e trasmissione della documentazione dell'istanza;

- In data 22.03.2017 si è svolta la prima seduta di Conferenza di servizi decisoria, il cui verbale è stato trasmesso con note PGRA nn. 4031 e 4041 del 22.03.2017 a tutti gli invitati alla CdS, e dalla seduta sono emerse le seguenti richieste di documentazione a completamento dell'istanza, formalizzate alla società Mixer S.p.A. con nota PGRA n. 4073 del 23.03.2017:

- "1. Nuova relazione compatibile con il resto della documentazione;**
- 2. Dichiarazione sulla data di inertizzazione dei 4 serbatoi interrati con calcestruzzo e data di realizzazione della soletta di CLS;**

3. *Dichiarazione sulla data di costruzione della scala esterna (che insiste sopra al serbatoio interrato n. 2) fornendo gli estremi del titolo abilitativo alla costruzione;*
4. *Chiarire dal punto di vista fiscale, allo stato attuale quanti e quali serbatoi vengono utilizzati, e che prodotti vengono stoccati in tali serbatoi, si chiede di specificare la classifica fiscale;*
5. *Chiarimento riguardo la non compatibilità della capacità geometrica dei serbatoi e totale, riportata nella "Relazione tecnica indagini geognostiche ambientali" dell'Ing. Montalto, con quanto autorizzato;*
6. *Atto di impegno alla rimozione futura dei serbatoi interrati;*
7. *Elaborati grafici di dettaglio dei 4 serbatoi interrati da dismettere, con rappresentazioni in pianta e sezione/prospetto, in scala 1:50, quotati, con indicate le distanze dall'edificio vicino;*
8. *Documentazione di bonifica:*
 - a. *Dichiarazione della ditta specializzata che ha effettuato la bonifica dei serbatoi;*
 - b. *Formulari (F.I.R.);*
 - c. *Gas Free;*
 - d. *Prove di tenuta;*
9. *Contenuto di tutti i nuovi serbatoi fuori terra (n. 8).";*

- La ditta Mixer ha trasmesso alla SAC di Ravenna con nota del 21.04.2017 (PGRA n. 5514) la documentazione richiesta a completamento dell'istanza, ed in seguito, con note PGRA nn. 5896 e 5961 del 02.05.2017, è stata convocata (con contestuale trasmissione di tutta la documentazione) la **seconda seduta della Conferenza di servizi**, decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 7, della legge 241/90 e s.m.i. per il giorno 23.05.2017;

- Il giorno 23.05.2017 si è svolta la 2^ seduta di Conferenza di servizi, il cui verbale è stato trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo con nota PGRA n. 7173 del 24.05.2017;

- Dalla seduta della 2^ CdS sopra citata sono emerse le seguenti richieste di integrazione documentali, formalizzate dalla SAC alla Mixer con nota del 25.05.2017 (PGRA n. 7236):

- "1. Tutte le dichiarazioni e chiarimenti contenuti nell'Allegato n. 12 "Consegna integrazione 0umaa020" presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi modello allegato con richiesta documentazione, PGRA n. 4073 del 23.03.2017), aggiungendo eventualmente il contenuto dei due serbatoi nn. 7 e 8, attualmente dichiarati vuoti ed inutilizzati, qualora sia intenzione della ditta utilizzarli;*
- 2. Atto di impegno alla rimozione futura dei serbatoi interrati in forma di "atto d'obbligo" fornita dalla Sac di Ravenna ; (vedi All. n. 1)*
- 3. Riguardo l'allegato n. 13 "Dichiarazione tenuta statica del fabbricato 0umar031", si richiede nuova documentazione fotografica e disegni costruttivi di dettaglio, per circostanziare e per una maggiore comprensione del dissesto avvenuto e descritto come "deviazione tra i due edifici, adesso non più allineati tra loro" e "disallineamento sulla verticale della parete esterna del corpo di fabbrica "magazzino" rispetto al corpo di fabbrica "uffici";*
- 4. Relativamente al regime fiscale si chiede un chiarimento riguardo la destinazione d'uso dell'olio lubrificante introdotto in azienda che la ditta Mixer dichiara essere denaturato.*
Inoltre l'Agenzia delle Dogane ravvisa la necessità che la ditta provveda all'aggiornamento della Licenza d'esercizio Cod. Accisa RAB00078Z.";

il cui termine per la consegna è stato fissato in 30 giorni dalla data della seduta di CdS, salvo richiesta motivata di proroga;

- In data 20.06.2017 (PGRA n. 8424) è pervenuta alla SAC nota del Comando Provinciale dei VVF di Ravenna (Prot. n. U.0008381.19-06-2017) nota con la quale si comunica che:

“.... personale di questo Comando ha effettuato in data 12.06.2017 apposito sopralluogo presso la ditta in oggetto a seguito di presentazione della SCIA (ai sensi del D.P.R. 151/2011) da parte di quest'ultima, si rappresenta che:

- ad oggi, per gli aspetti di nostra competenza, i nuovi otto serbatoi fuori terra possono essere utilizzati in modalità di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 420/1994 e s.m.i.;*
- in base alla documentazione in possesso degli uffici di questo Comando, l'elenco delle sostanze che presentano pericolo di incendio e scoppio è il medesimo indicato nei documenti da ARPAE;*
- riguardo i n. 4 serbatoi interrati da dismettere, la ditta Mixer ha inviato a questo Comando documentazione inerente la volontà di dismetterli in data 25.10.2010.”;*

- Il giorno 21.06.2017 la SAC ha ricevuto da Mixer una richiesta di proroga per la consegna della documentazione richiesta, la SAC concede la proroga con nota del 22.06.2017 (PGRA n. 8564) e in data 21.07.2017 (PGRA n. 10050) la Mixer ha consegnato la documentazione;

- Dai chiarimenti forniti dalla ditta Mixer in sede della 2^a CdS sono emerse, tra le altre, in particolare, alcune criticità legate al procedimento amministrativo, infatti le dichiarazioni del Rappresentante legale della società Mixer S.p.A., Sig. Galanti Bruno, sono in contrasto con:

- l'art. 1, comma 56, lett. b) della Legge 239/2004, che stabilisce che **la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali è un'attività sottoposta a regime autorizzativo**. Il Sig. Galanti ha dichiarato, con la documentazione pervenuta alla Sac di Ravenna il 21.04.2017, che ha effettuato l'inertizzazione dei serbatoi interrati n. 1, 2, 3, e 4, nel settembre 2009, data antecedente alla richiesta di autorizzazione per le modifiche dell'impianto e la dismissione dei 4 serbatoi interrati, presentata alla Provincia di Ravenna il 05.08.2010, quindi senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria;
- il punto 5 del dispositivo del Provvedimento della Provincia di Ravenna di autorizzazione delle modifiche al deposito oli minerali, n. 3811 del 21.11.2012, il quale prescrive che **“Ai sensi dell'art. 41 del R.D. n. 1303 del 20.07.1934 la Ditta Mixer S.p.A. non potrà iniziare la gestione del proprio impianto prima che questi non sia collaudato”**.

- In data 27.06.2017, Agenti del Corpo della Polizia della Provincia di Ravenna hanno effettuato un sopralluogo presso la ditta Mixer durante il quale sono stati accertati i punti sopra esposti con conseguenti notifiche in data 10.07.2017, alla società, di due sanzioni amministrative, n. 864/A e n. 865/A, pagate dalla Mixer S.p.A. con bonifico bancario del 01.08.2017 (PGRA n. 10974 del 10.08.2017);

CONSIDERATO CHE da questo riscontro della Polizia della Provincia di Ravenna il procedimento amministrativo si aggiorna rendendosi necessaria una regolarizzazione amministrativa, per cui la conclusione positiva della procedura comporta il rilascio di:

*Aggiornamento in **sanatoria** delle autorizzazioni dell'impianto di lavorazione e deposito di oli minerali ad uso industriale rilasciate dalla Provincia di Ravenna n. 3811 del 21.11.2012 (art. 1 comma 56, Legge 239/2004) e dal Prefetto della Provincia di Ravenna con Decreto Prefettizio n. 3197/Div. T. del 20.03.1980 e successivi decreti;*

VISTO CHE:

- Con nota del 07.07.2017 (PGRA n. 9359) la SAC di Ravenna ha convocato la **3^a seduta di CdS** per il giorno 31.07.2017;

- In data 21.07.2017 (PGRA n. 10050) la Mixer S.p.A. ha trasmesso alla SAC le integrazioni documentali richieste in seguito alla 2^ CdS;

- Con nota del 24.07.2017 (PGRA n. 10076) la ditta Mixer S.p.A. ha trasmesso alla SAC **domanda di collaudo** e, nelle more del rilascio del certificato di collaudo, il rilascio dell'**esercizio provvisorio**, per l'impianto di lavorazione e stoccaggio di oli minerali ad uso industriale sito nel Comune di Bagnacavallo, località Villa Prati, via Chiara n. 6/C, presentando la seguente documentazione:

- Domanda di Collaudo ed Esercizio Provvisorio;
- Relazione tecnica;
- Planimetria lay out deposito;
- Planimetria con impianto antincendio;
- Planimetria con impianto a schiuma;
- Tabelle di taratura dei serbatoi;
- Certificati di esito delle prove di tenuta dei serbatoi;
- Copia Certificato Prevenzione Incendi VVF Prot. 8384 del 19.06.2017;
- Perizia giurata;

- Con nota del 25.07.2017 (PGRA n. 10146 - Sinadoc n. 21625) la SAC ha trasmesso a tutti gli Enti interessati la documentazione di istanza di collaudo/esercizio provvisorio;

- Il giorno 31.07.2017 è pervenuta alla SAC, da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, comunicazione contenente "*.... parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto nonché per l'eventuale rilascio dell'esercizio provvisorio in attesa del collaudo definitivo.*";

- Il giorno 31.07.2017 si è svolta la 3^ e conclusiva seduta di CdS, del cui verbale, trasmesso con nota del 31.07.2017 (PGRA n. 10407), si riporta il seguente stralcio:

".....

*In merito al **punto 2** dell'OdG (Espressione dei pareri), la Conferenza di servizio valuta positivamente la documentazione presentata dalla ditta, si esprime pertanto parere favorevole:*

- *al rilascio in sanatoria dell'autorizzazione per l'aggiornamento del Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3811 del 21.11.2012 per l'utilizzo contemporaneo di n. 8 serbatoi fuori terra;*
- *al rilascio dell'esercizio provvisorio, in riferimento alla nuova autorizzazione in sanatoria per l'utilizzo contemporaneo dei serbatoi dal n. 1 al n. 8.*

".....

La presente riunione ha valore di conferenza di servizi conclusiva.";

- Con nota PGRA n. 11269 del 18.08.2017 il Servizio Territoriale, Distretto di Faenza-Bassa Romagna di ARPAE, ha trasmesso alla SAC di Ravenna parere favorevole in merito agli aspetti di propria competenza;

VISTA la documentazione del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna** - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Ministero dell'Interno, relativa allo stabilimento della società Mixer S.p.A., sito in via Chiara n. 6/C, Villa Prati, Bagnacavallo:

- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, Prot. n. 00014464 del 02.12.2016;
- Certificato di Prevenzione Incendi Prot. n. 0008384 del 19.06.2017;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio del 28.07.2017;
- Certificato di Prevenzione Incendi Prot. n. 0011110 del 17.08.2017 (contenuto serbatoi nn. 7 e 8 "Olio minerale paraffinico denaturato");

VISTA la documentazione dell'**Ufficio delle Dogane di Ravenna**, relativa allo stabilimento della società Mixer S.p.A., sito in via Chiara n. 6/C, Villa Prati,

Bagnacavallo, rilasciata in seguito a istanza presentata dalla ditta in data 13.05.2008, Prot. 5635:

- Accisa sui Bitumi/oli lubrificanti, IT00RAB00078Z, che autorizza l'esercizio delle seguenti Attività – Tipi impianto – Prodotti: Stoccaggio-Deposito uso privato/agricolo/industriale>25mc, Oli lubrificanti anche rigenerati e prodotti assimilati (art. 1 DM 557/96);

autorizzazione in corso di aggiornamento;

VISTO CHE:

- con nota del 28.08.2017 (PGRA n. 11572) l'Ing. I. Montalto, in qualità di tecnico incaricato dalla Mixer, ha trasmesso alla SAC, e p.c. a VVF e Agenzia delle Dogane, una comunicazione con la quale specifica che, relativamente alla equiparabilità dei prodotti da stoccare nei serbatoi nn. 7 e 8 (Qualicure GM 83 e D.I.D.P.) con quanto indicato nel C.P.I. (Olio paraffinico denaturato):

“.....

- *La normativa di riferimento per le modalità di immagazzinamento degli oli minerali è il D.M. 31. 07. 1934 “Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi”.*

- *Nel D.M. sopra richiamato gli oli minerali vengono suddivisi in tre categorie in funzione del punto di infiammabilità;*

- **Categoria A** - *Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C (come ad esempio petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine);*

- **Categoria B** - *Liquidi infiammabili Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21°C e 65°C compresi (come ad esempio l'acqua ragia minerale);*

- **Categoria C** - *Liquidi combustibili Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C sino a 125°C compreso; ed oli minerali lubrificanti (nonchè oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125°C;*

Nello specifico:

- *il prodotto Qualicure GM 83 ha un punto di infiammabilità > di 145 °C;*

- *il prodotto DIDP ha un punto di infiammabilità > di 200 °C;*

- *il prodotto olio paraffinico denaturato ha un punto di infiammabilità > di 200°C.*

Pertanto tutti e tre i prodotti sopraindicati sono ricompresi nella categoria C e quindi equiparabili rispetto alla normativa antincendio vigente come oli minerali.”;

- in data 01.09.2017 (PGRA n. 11827) la società Mixer S.p.A., ha trasmesso, tramite lo Studio dell'Ing. I. Montalto, alla SAC, ai VVF e all'Agenzia delle Dogane, una nota con la quale comunica che:

“.....

Premesso che

- *Nel corso della terza seduta della Conferenza dei Servizi decisoria per il rilascio della autorizzazione relativa a quanto indicato in oggetto sono state indicate quali sostanze da stoccare all'interno dei serbatoi n° 7 e n° 8 rispettivamente il prodotto “Qualicure GM 83” e “D.I.D. P.”;*
- *Che il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco di Ravenna riporta quale contenuto dei serbatoi n° 7 e n° 8 in termine più generico “Olio paraffinico denaturato”;*
- *Che in generale rispetto alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, ed in particolare per quanto stabilito dal D.M. del 31/07/1934, i prodotti sopra richiamati sono equiparabili ed identificabili come oli minerali di Categoria C con punto di infiammabilità superiore a 125 °C;*

Chiede a codesta SAC di ovviare alla discrasia rilevata inserendo, nell'aggiornamento del provvedimento n° 3811 del 21.11.2012 relativo all'autorizzazione per la realizzazione di modifiche al deposito di oli minerali ad uso privato – industriale sito in Villa Prati di Bagnacavallo, Via Chiara 6/C, intestato alla ditta Mixer SPA,, la seguente tabella di individuazione dei prodotti stoccati:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERB./LATTINE O FUSTI	PRODOTTO CONTENUTO – CLASSIFICAZIONE PERICOLO – TARIFFA DOGANALE	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' AUTORIZZATA
7	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO – NON CLASSIFICATO – 27101999	MC	27,00
8	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO – NON CLASSIFICATO – 27101999	MC	27,00

e quindi di modificare il contenuto dei serbatoi n. 7 e n. 8 con la seguente sostanza: “Olio minerale paraffinico denaturato”;

- il giorno 12.09.2017 (PGRA n. 12273) l'Agenzia delle Dogane ha trasmesso alla SAC di Ravenna una nota con la quale comunica:

“Nulla Osta alla variazione dei prodotti da stoccare nei serbatoi nn. 7 e 8 costituenti il deposito industriale in oggetto, comunicata con pec del 01.09.2017.”;

VISTE le tre comunicazioni sopra citate, e considerato che quanto richiesto è necessario al fine di armonizzare gli atti autorizzativi dei VVF ed ARPAE-SAC, superando così la discrasia creatasi, si accetta la richiesta della società Mixer di modificare la nomenclature delle sostanze da stoccare nei serbatoi nn. 7 e 8 in “Olio paraffinico denaturato” anziché “Qualicure GM 83” e “D.I.D.P.”;

VISTO CHE, riguardo la documentazione “Antimafia”, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, il Sig. Galanti Bruno, Legale Rappresentante della ditta Mixer S.p.A., ha adempiuto presentando apposita dichiarazione allegata all’istanza, acquisita agli atti della SAC con PGRA n. 1991 del 15.02.2017;

CONSIDERATO quanto sopra descritto, viste le risultanze positive della 3^a e conclusiva CdS decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-bis, c. 7, della legge 241/90 e s.m.i. , visti i pareri pervenuti ed acquisiti, vista la documentazione dei Vigili del Fuoco e dell’Agenzia delle Dogane, vista la domanda di collaudo/esercizio provvisorio presentata, si ritiene di dover procedere con il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria per l’impianto di lavorazione e deposito di oli minerali ad uso industriale della ditta Mixer S.p.A., e che l’autorizzazione sia da aggiornare con le sostanze contenute nei serbatoi nn. 7 e 8 (prima dichiarati vuoti), con “Olio paraffinico denaturato” e l’utilizzo contestuale di tutti gli otto serbatoi, nonché all’autorizzazione per il rilascio dell’esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la presente determina per l’aggiornamento in sanatoria dell’autorizzazione rilasciata con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3811 del 21.11.2012 e con il decreto Prefettizio n. 3197/Div. T. del 20.03.1980 e successivi decreti, per l’impianto di lavorazione e deposito oli minerali ad uso industriale della ditta Mixer S.p.a. con sede legale e operativa in via Chiara n. 6/C, località Villa Prati, Bagnacavallo (RA), ai sensi delle normative L. 239/2004, D.P.R. 420/1994, si dovrà concludere, con l’effettuazione del collaudo di competenza di questa SAC, tramite la Commissione di collaudo nominata con Determina Dirigenziale della Direzione Tecnica di ARPAE n. 319 del 15.04.2016;

RICHIAMATI la Legge 07.08.1990 n. 241 e il D.P.R. 18.04.1994 n. 420 e s.m.i., recanti norme in materia di procedimenti amministrativi, con cui viene individuato,

per il presente procedimento, come termine per la sua conclusione, giorni 210, dalla data di presentazione dell'istanza;

CONSIDERATO che l'istanza è stata presentata il giorno 12.02.2017 ad ARPAE-SAC di Ravenna, e considerando le sospensioni per le integrazioni e pareri richiesti, la determina di autorizzazione deve essere rilasciata entro il 06.12.2017;

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG n. 7546/2015 del 31.12.2015;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;
- è stato conferito al Dott. Alberto Rebucci incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - ARPAE di Ravenna, con decorrenza dal 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015, avente ad oggetto *"DIREZIONE GENERALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL PERSONALE TRASFERITO DALLA CITTÀ METROPOLITANE E DALLE PROVINCE AD ARPAE, A SEGUITO DEL RIORDINO FUNZIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 13/2015"*;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni:

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L. 239/2004 e s.m.i., **l'aggiornamento in sanatoria delle autorizzazioni** rilasciate con:

- Provvedimento del Dirigente della Provincia di Ravenna n. 3811 del 21.11.2012, avente come oggetto *"LEGGE 23 AGOSTO 2004 N. 239 - AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO PRIVATO-INDUSTRIALE SITO A VILLA PRATI, BAGNACAVALLO, VIA CHIARA 6/C, INTESTATO ALLA DITTA MIXER SPA AVENTE SEDE LEGALE A VILLA PRATI, BAGNACAVALLO, VIA CHIARA 6/C"*,

- Decreto del Prefetto della Provincia di Ravenna n. 3197/Div. T. del 20.03.1980 per l'installazione e gestione dell'impianto, e successivi decreti;

alla società Mixer S.p.A., C.F. 04372460728, P.IVA 01254160391, con sede legale e operativa in via Chiara n. 6/C, località Villa Prati, in Comune di Bagnacavallo (RA), relativamente all'impianto di deposito e lavorazione di oli minerali ad uso industriale per:

- utilizzare contemporaneamente gli otto serbatoi fuori terra, superando la prescrizione dei VVF che consentiva l' *"utilizzo dei silos nr. 1-4-5-8 oppure nr. 2-3-6-7"*, contenuta nel Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3811/2012, in virtù della deroga concessa dalla Direzione Regionale dei VVF dell'Emilia Romagna, Prot. n. 24058 del 03.12.2015;
- mantenere in loco, anziché rimuovere, i n. 4 serbatoi interrati, la cui dismissione era già stata autorizzata con il Provvedimento n.

3811/2012, in virtù delle motivazioni legate alla statica dell'edificio, contenute nella dichiarazione dell'Ing. I. Montalto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna con il n. 263;

- utilizzare i serbatoi fuori terra nn. 7 e 8 per lo stoccaggio di "Olio paraffinico denaturato", serbatoi dichiarati vuoti del Provvedimento Provinciale n. 3811/2012;

per un impianto così costituito:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERB./LATTINE O FUSTI	PRODOTTO CONTENUTO – CLASSIFICAZIONE PERICOLO – TARIFFA DOGANALE	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' AUTORIZZATA
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE					
1	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	CLOROPARAFFINA – H362; H410 – 38249097	MC	27,00
2	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	MIX AL 50% LITHENE + OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO – NON CLASSIFICATO – 38121000 + 27101999	MC	27,00
3	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	D.I.D.A. (DI-ISO-DECI-ADIPATO) – NON CLASSIFICATO – 29171200	MC	27,00
4	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	D.I.D.P. (DI-ISO-DECI-PHTALATO) – NON CLASSIFICATO – 29173400	MC	27,00
5	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO – NON CLASSIFICATO – 27101999	MC	27,00
6	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO – NON CLASSIFICATO – 27101999	MC	27,00
7	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO – NON CLASSIFICATO – 27101999	MC	27,00
8	SERBATOIO UBICATO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	ACCIAIO INOX-FUORI TERRA	OLIO MINERALE PARAFFINICO DENATURATO – NON CLASSIFICATO – 27101999	MC	27,00
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	216,00
SONO INOLTRE PRESENTI NELL'IMPIANTO					
A	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
B	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
C	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
D	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
E	CISTERNETTA UBICATA ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO	PLASTICA CON GABBIA METALLICA-FUORI TERRA	OLIO ESAUSTO	MC	1,00
TOTALE OLIO ESAUSTO				MC	5,00

2. DI DARE ATTO che nelle future rappresentazioni della zona su cui insiste l'impianto di lavorazione e deposito di oli minerali, **dovranno essere sempre indicati negli elaborati grafici i quattro serbatoi interrati**, dismessi ed inertizzati, la cui permanenza in loco è autorizzata temporaneamente per motivi statici;
3. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 10, del D.P.R. 18.04.1994, n. 420 "REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI LAVORAZIONE O DI DEPOSITO DI OLI MINERALI", **l'esercizio provvisorio** dell'impianto di deposito e lavorazione di oli minerali nella consistenza descritta al punto 1, nelle more del collaudo per l'esercizio in

via definitiva, da effettuarsi non oltre 6 mesi dalla data della presente determina, che verrà effettuato da apposita Commissione istituita da ARPAE Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18.04.1994 n. 420 e s.m.i., con Determina della Direzione Tecnica di ARPAE n. 319 del 15.04.2016;

4. DI DARE ATTO che sono a carico della società "Mixer S.p.A." le prescrizioni e indicazioni contenute nel Provvedimento di autorizzazione della Provincia di Ravenna n. 3811 del 21.11.2012 "*LEGGE 23 AGOSTO 2004 N. 239 - AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO PRIVATO-INDUSTRIALE SITO A VILLA PRATI, BAGNACAVALLLO, VIA CHIARA 6/C, INTESTATO ALLA DITTA MIXER SPA AVENTE SEDE LEGALE A VILLA PRATI, BAGNACAVALLLO, VIA CHIARA 6/C*", e nel Decreto Prefettizio n. 3197/Div.T. del 20.03.1980 e successivi decreti;
5. CHE la parte narrativa e i seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
 - All-A - Planimetria 1:100, Impianto Oli Minerali;
 - All-B - Planimetria 1:200, Serbatoi Interrati;
6. CHE SI PRENDE ATTO dell'**Atto di impegno alla rimozione futura** dei serbatoi interrati nn. 1, 2, 3, 4, qualora dovessero venire a meno le condizioni che ad oggi ne consentono la permanenza in loco, a firma del Dott. Bruno Galanti, in qualità di Legale rappresentante della società "Mixer S.p.A.", con il quale di chiara che:

".....
Vista L'attestazione/dichiarazione a firma dell'Ing. Ignazio Montalto iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ravenna al n. 263 in merito ai motivi ostativi alla rimozione dei sopracitati serbatoi interrati per criticità statica del fabbricato adiacente ai serbatoi stessi Si impegna A provvedere all'immediata rimozione dei serbatoi nn. 1, 2, 3 e 4, già inertizzati con cls, qualora non dovessero più sussistere le condizioni statiche che oggi giustificano la permanenza in sito dei serbatoi anziché la rimozione.";
7. CHE la ditta è tenuta a rispettare le normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi, e che sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti;
8. DI DARE ATTO CHE:
 - la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente determina;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale;
9. DICHIARA che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito di gg. 210, come indicato nel preambolo, è stato rispettato in quanto la conclusione del procedimento, doveva essere effettuata entro il 06.12.2017;
10. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Società richiedente, precisando le modalità del ritiro della determina stessa. Copia della presente determina è altresì trasmessa agli uffici interessati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna-Comune di Bagnacavallo, AUSL-Romagna sede di Ravenna e S.T. di ARPAE, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA CHE:

- La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina autorizzativa si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta da n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con n. del

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.